



COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PATRIMONIO POLITICHE ABITATIVE

**REGOLAMENTO
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI
NELLA CITTA' DI TARANTO**

REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA' DI TARANTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 – Principi generali.....	4
Articolo 4 – I Soggetti civici.....	5
Articolo 5 – Elenco immobili e Concioni	6
Articolo 6 – Beni privati degradati e privi di cura da destinare ad uso civico. Modalità di acquisizione.	8
Articolo 7 – Comitato di Garanzia e di indirizzo scientifico.....	8
Articolo 8 – Formazione ai beni comuni	9
Articolo 9 – Pubblicità, divulgazione e partecipazione.....	10
TITOLO II - FORME DI COLLABORAZIONE CIVICA: GESTIONE CONDIVISA E AUTOGOVERNO DEI BENI COMUNI.....	10
Articolo 10 – Il patto di collaborazione	10
Articolo 11 – Ambiti e limiti della collaborazione.....	11
Articolo 12 – Disposizioni a carattere generale ed organizzative	12
Articolo 13 – Avviso pubblico per la raccolta delle proposte.....	12
Articolo 14 – Iniziativa diretta dei soggetti civici	13
Articolo 15 – Collaborazioni ordinarie	13
Articolo 16 – Forme di auto-governo.....	15
Articolo 17 – Uso civico e collettivo.	15
Articolo 18 – Gestione collettiva civica	15
Articolo 19 – Modalità dell'auto-governo	16
Articolo 20 – Disposizioni a carattere generale delle forme di auto-governo.....	16
TITOLO III- BENEFICI, RESPONSABILITÀ.....	18
Articolo 21 – Esenzioni, agevolazioni, oneri connessi ai beni comuni	18
Articolo 22 – Servizio civile, tirocini formativi	18
Articolo 23 – Altre forme di sostegno	19
Articolo 24 – Autofinanziamento.....	19
Articolo 25 – Comunicazione collaborativa.....	19
Articolo 26 – Rendicontazione delle attività di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni.....	19
Articolo 27 – Prevenzione dei rischi.....	20
Articolo 28 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	20
Articolo 29 – Entrata in vigore e sperimentazione	20
Articolo 30 – Disposizioni interpretative ed Abrogazioni	21
Articolo 31 – Recesso	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, delle previsioni statutarie, disciplina le forme di collaborazione volte, anche nell'interesse delle generazioni future, alla tutela dei beni che la collettività riconosce come beni comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone.
2. La cura, la rigenerazione dei beni comuni possono attivarsi attraverso le forme di gestione condivisa e di auto-governo dei beni comuni avviate su sollecitazione dell'amministrazione comunale o per iniziativa dei cittadini.
3. Nell'attuazione delle finalità previste dal Regolamento, la collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione Comunale si manifesta nell'adozione di ogni atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente Regolamento.
4. Le **forme di collaborazione civica** dei beni comuni disciplinate dal presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i soggetti civici nella misura in cui essi contribuiscono al **perseguimento dell'interesse generale e del buon governo ecologico dei beni comuni**.
5. Le previsioni regolamentari che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno di cittadini, associazioni ed altri soggetti civici, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, costituiscono materia distinta da quella oggetto del presente Regolamento. Restano altresì disciplinate dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa da esso prevista le dinamiche di collaborazione con il Comune riservate agli Enti del Terzo Settore.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni**: le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi di interesse comune, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I cittadini e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, ai sensi dell'**articolo 118 ultimo comma della Costituzione**, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione. Sono considerati "beni comuni" anche quei beni privati abbandonati e/o inutilizzati su cui i proprietari e/o aventi diritto non esercitano più la funzione sociale ex art. 42 Cost. Essi sottratti al soddisfacimento dei bisogni della collettività, perché abbandonati e/o inutilizzati, potrebbero rientrare nell'uso collettivo del popolo e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Le norme del Codice civile sulla proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatamente precettive degli artt. 41, 42 e 43 Cost. che sanciscono la prevalenza dell'utilità sociale e della "funzione sociale della proprietà" sull'interesse privato nonché della tutela dell'interesse generale, così come disciplinato dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
 - b) **Soggetti civici**: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali che si attivano per l'individuazione, la cura, la rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni ai sensi del presente regolamento;
 - c) **Comunità di riferimento**: l'insieme dei soggetti civici che si riconoscono e si organizzano per l'autogoverno di un bene comune;

- d) **Cura e gestione:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e fruizione collettiva dei beni comuni;
- e) **Rigenerazione:** programma di recupero o ristrutturazione di beni comuni realizzato mediante interventi di manutenzione o l'esecuzione di lavori in auto-costruzione;
- f) **Gestione condivisa:** rigenerazione, cura e gestione di un bene comune attuate congiuntamente dai soggetti civici e dall'Amministrazione;
- g) **Auto-governo:** rigenerazione, cura e gestione di un bene comune attuate autonomamente dai soggetti civici;
- h) **Accordi civici:** gli atti di gestione e negoziali con cui Amministrazione e soggetti civici costituiscono e regolano le forme di collaborazione civica dei beni comuni messi a disposizione dei soggetti civici a titolo gratuito;
- i) **Patto di collaborazione:** l'accordo civico attraverso cui l'Amministrazione e i soggetti civici costituiscono una forma di gestione condivisa per rigenerare, curare e gestire insieme uno o più beni comuni;
- j) **Uso civico e collettivo, Gestione collettiva civica:** forme di auto-governo di beni comuni costituite secondo principi e regole formulate in una carta di uso collettivo;
- k) **Carta di auto-governo:** il documento che contiene le modalità di attuazione dell'auto-governo.

Articolo 3 – Principi generali

1. I beni comuni garantiscono l'accesso universale e ammettono una pluralità di forme di collaborazione civica, pratiche e stili di vita. In nessun caso la rigenerazione e la gestione dei beni comuni può essere interpretato come imposizione di valori escludenti, comunitari chiusi, irrispettosi delle diversità. Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti principi:

- a. **Fiducia reciproca e capacità generativa:** L'Amministrazione e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale alla generazione di impatti sociali, culturali e ambientali nel contesto di riferimento. L'Amministrazione, pertanto, commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di rigenerazione, cura e gestione, assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- b. **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici. Le attività, le modalità, le sedi di dibattito e decisionali, la documentazione prodotta da parte di Amministrazione e soggetti civici relativamente agli accordi civici dovranno essere disponibili e ricevere la massima pubblicità attraverso i canali più accessibili, siano essi digitali e non;

- c. **Inclusione e accesso:** le forme di collaborazione civica e gli interventi di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che la comunità di riferimento sia aperta e inclusiva;
- d. **Pari opportunità, rispetto della dignità e contrasto delle discriminazioni:** Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell'uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età ecc.);
- e. **Sostenibilità:** La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni che promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni- economica, sociale ed ecologica- con particolare riferimento alle azioni per la transizione ecologica ed energetica;
- f. **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione civica dei beni comuni devono essere adeguate alle esigenze di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni. Esse vengono regolate in relazione al tipo o alla natura del bene comune, ai caratteri dei soggetti civici e delle comunità di riferimento, agli interessi anche intergenerazionali cui il bene comune è funzionale;
- g. **Autonomia civica e partecipazione:** l'Amministrazione riconosce e agevola l'autonoma iniziativa dei soggetti civici, predisponendo tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
- h. **Prossimità:** L'Amministrazione favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla partecipazione, la creatività e la collaborazione;
- i. **Non surrogazione:** nessun accordo civico può avere come obiettivo la fornitura di servizi che l'Amministrazione ha l'obbligo di legge di erogare; esso non può sostituire i soggetti civici a funzioni essenziali della Pubblica Amministrazione;
- j. **Formazione:** l'Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni ispirata ai valori e principi generali di questo Regolamento.
- k. **Accessibilità e universalità:** l'Amministrazione e i soggetti civici concorrono alla rigenerazione, alla cura e alla gestione di un bene comune al fine di preservarne l'integrità, l'accessibilità e la fruizione consapevoli dell'importanza che i beni comuni rivestono.
- l. **Coesione sociale:** La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.

L'Amministrazione e i soggetti civici perseguono, altresì, con consapevolezza di non poter vantare pretese esclusive, lo scopo di consegnare il bene stesso alle future generazioni affinché ne possano godere appieno.

Articolo 4 – I Soggetti civici

1. La cura e la rigenerazione dei beni comuni, realizzate nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica, sono aperte a chiunque, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I soggetti civici se riuniti in formazione sociale informale individuano con metodo democratico, un delegato a sottoscrivere, ove previsto, un accordo civico e a rappresentarli nei rapporti con l'Amministrazione.
3. Tutti i soggetti civici collettivi devono riconoscersi nei valori costituzionali e nei principi dell'antisessismo, antifascismo e antirazzismo, e devono impegnarsi ad operare, per l'assunzione collettiva delle decisioni, secondo metodi democratici basati su momenti di discussione, confronto e procedure non escludenti.
4. Ogni **accordo civico** definisce le questioni relative alla rappresentanza dei soggetti civici collettivi e alla relativa responsabilità secondo i principi generali di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Elenco immobili e Concioni

1. La **Giunta Comunale**, in fase di prima attuazione del regolamento e periodicamente, almeno ogni triennio, stila un elenco di **beni** della Città che versino in **stato di parziale o totale inutilizzo** i quali, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di rigenerazione, cura e gestione da realizzarsi mediante le **forme di collaborazione civica** in coerenza con le **Linee programmatiche ed il DUP** dell'Amministrazione e che possono essere classificati come "beni comuni".

2. L'elenco di cui al primo comma può costituire una **autonoma e separata sezione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni che la Giunta comunale** propone al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio e dei documenti programmatici.

3. Ai fini del presente articolo **chiunque può segnalare all'Amministrazione beni che versino in tale stato in modo da poterli inserire nell'elenco di cui al primo comma o nella sezione di cui al secondo comma.**

4. L'Amministrazione può destinare ad interventi di rigenerazione, cura e gestione, anche gli **immobili confiscati alla criminalità organizzata** ad essa assegnati nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Anche i beni espropriati a cura dell'Amministrazione possono essere destinati in tutti o in parte alla stipulazione di accordo civico.

5. Nell'elenco degli immobili possono essere inseriti anche i **beni privati**, secondo le modalità di acquisizione previste nel successivo art. 6, in qualunque modo abbandonati e/o inutilizzati e quindi non più rispondenti ad alcuna funzione sociale e/o generale che possono ledere l'interesse generale così, come disciplinato dalla nostra Costituzione repubblicana, nonché dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Relativamente alla proprietà privata assumono rilievo:

- immobili destinati ad attività industriale e/o commerciale non più utilizzabili per congiuntura economica, evoluzione di mercato, inadeguatezza tecnologica, normativa o altre ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino la rivalorizzazione;
- immobili aventi carattere storico, rurale o culturale;
- edifici e aree (edificabili e non) destinati ad abitazione e mai completati;
- terreni incolti che per caratteristiche proprie (ad esempio naturalistiche o ubicative) possano costituire patrimonio di interesse collettivo ;
- residuati o modeste testimonianze di edifici o strutture urbane, un tempo anche di grande valore edilizio o urbanistico e oggi non più esistenti nella loro consistenza originaria

Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono è fatta salva l'applicazione degli artt. 528 e 586 cc. In relazione alla giacenza e vacanza dell'eredità, nonché dell'art. 827 c.c.

6. Più in generale per l'individuazione dei beni da destinare all'uso comune si istituiranno, nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 9, **CONCIONI periodiche** aperte alla libera partecipazione, nella quale si discuterà di tutto ciò che concerna i beni destinati o da destinare all'uso collettivo. L'Amministrazione avrà cura di tenere in debita considerazione quanto emerga dalla Consultazione (Concione) dandone conto alla successiva Convocazione.

La **Concio** (corruzione del latino *contio*, "assemblea" o "adunanza") o **Concione**, storia della Repubblica di Venezia, fu l'assemblea generale degli uomini liberi (cittadini e patrizi) fu tra il 742 e il 1423. Ad essa spettava l'elezione del Doge. Perse la sua funzione allorché, con la "Serrata del Maggior Consiglio", il potere passò per intero nelle mani della classe aristocratica.

«*Questi xe monsignor el Doxe, se ve piaze.*» «Costui è il nostro signore, il Doge, se vi piace!»

(Presentazione rituale del nuovo Doge al Popolo.)

L'inutile assemblea venne comunque ufficialmente abolita solo nel 1423, anche se l'usanza della richiesta rituale di approvazione al popolo rimase in uso sino alla caduta della Repubblica nel 1797.

concióne s. f. [dal lat. *contio -onis*, da un anteriore *co(n)ventio* «riunione», der. di *convenire* «riunirsi»], letter. – **1.** ant. Pubblica adunanza, assemblea per trattare di cose dello stato (con questo sign. il termine è usato solo in riferimenti storici): *fu convocata una c.; chiamò il popolo a c.* (Machiavelli)

Articolo 6 – Beni privati degradati e privi di cura da destinare ad uso civico. Modalità di acquisizione.

1. In seguito all'individuazione e alla mappatura dei beni di cui all'art 5 comma 5 del presente regolamento, che non siano stati oggetto di cessione volontaria, il **Sindaco** potrà provvedere ad intimare, ove ricorrano i presupposti ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, ai relativi proprietari e/o aventi diritto sui beni, di adottare tutti i provvedimenti necessari:

- ad eliminare eventuali condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza;
- ad eliminare le condizioni antigiuridiche;
- al ripristino delle condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti ed in stato di abbandono e/o inutilizzo presenti nel territorio;
- al perseguimento della "funzione sociale".

Tali attività dovranno concludersi nel termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla notifica dell'atto salvo motivata proroga, al fine di poter ripristinare la funzione sociale del bene.

Entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notifica decorrenti dalla notifica dell'atto, i proprietari o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni.

È fatto salvo il ricorso all'art. 838 comma 2 del Codice civile ossia ricorso all'espropriazione in ordine a quei beni il cui deperimento abbia l'effetto di nuocere gravemente al decoro dell'arte, della storia o della sicurezza e sanità pubblica. Sono fatti salvi, altresì, forme di cessioni amichevoli e volontarie dei suddetti beni da parte dei proprietari. La cessione volontaria dell'immobile è a titolo gratuito.

2. Qualora i beni di cui all'art. 5 comma 5 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo saranno notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 salvo proroghe motivate, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'amministrazione, il Comune imprimerà all'immobile una destinazione d'uso pubblica e procederà all'acquisizione al patrimonio dell'ente (dichiarando acquisito il bene, *ope constitutionis*), previa proposta di deliberazione da sottoporre in Consiglio comunale. L'immobile verrà utilizzato per propri usi istituzionali nei modi e nei termini previsti dalla legge.

4. I beni privati abbandonati acquisiti al patrimonio comunale potranno formare anche oggetto di gestione condivisa e/o autogoverno secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 7 – Comitato di Garanzia e di indirizzo scientifico

1. La **Giunta Comunale** istituisce un Comitato di Garanzia e di indirizzo scientifico quale organo consultivo, di valutazione e monitoraggio delle procedure di cura e valorizzazione dei beni comuni previste nel presente Regolamento; il Comitato è composto da sei componenti, di cui tre professori universitari indicati dall'Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" e tre **cittadini** esperti, scelti e individuati dalla Giunta, secondo il criterio della riconosciuta **indipendenza** e della notoria **esperienza** e **competenza** maturata nei temi legati alla cura e tutela dei beni comuni.

2. I componenti vengono nominati dalla Giunta comunale e la durata della nomina non può eccedere quella di mandato del Sindaco. Il Presidente, nominato dai componenti del Comitato, svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle proposte, istanze e suggerimenti emersi

dall'operato del Comitato. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso per l'incarico svolto.

3. In particolare, il Comitato di garanzia e di indirizzo scientifico:

- svolge attività di studio e di ricerca su tematiche legate ai beni comuni e, in particolare su metodologie e pratiche di riattivazione della cittadinanza in senso democratico e orizzontale;
- contribuisce, laddove richiesto, all'elaborazione delle carte di autogoverno, sostenendo il processo di autonormazione che le Comunità di Riferimento dei beni comuni adottano in maniera pubblica e partecipata;
- propone alla Giunta modifiche o integrazioni all'elenco di cui all'articolo 5 al fine di promuoverne un utilizzo per scopi sociali e culturali;
- promuove presso l'Amministrazione eventuali proposte di riutilizzo di beni pubblici pervenute allo stesso

4. Chiunque intenda tutelare un bene comune può rivolgersi al Comitato senza alcuna restrizione di legittimazione dovuta a carenza di interesse specifico. Il Comitato ad esse dà seguito traducendole in richiesta alla competente Direzione Patrimonio e Demanio pubblico. L'istante riceve comunicazione dell'esito della sua richiesta e viene messo al corrente delle azioni intraprese.

5. Il Comitato svolge in ogni caso funzione consultive e/o di indirizzo anche nella promozione del confronto pubblico con la cittadinanza protagonista della rigenerazione urbana per ascoltarne le esigenze e sviluppare insieme proposte sull'uso sociale e collettivo dei beni.

Articolo 8 – Formazione ai beni comuni

1. L'Amministrazione riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere la complessiva evoluzione in chiave collaborativa dell'amministrazione della città.

2. La formazione è rivolta ai soggetti civici, alle comunità di riferimento, ai dipendenti, ed agli amministratori della Città, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione le competenze sviluppate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni, valorizzando le esperienze sviluppate dai soggetti civici.

4. L'Amministrazione collabora con i soggetti civici, le scuole e con gli istituti universitari per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, su tematiche inerenti ai beni comuni e la transizione ecologica ed energetica del territorio rivolti alla cittadinanza, alle studentesse e agli studenti.

5. La formazione e l'autoformazione dei soggetti civici e dei dipendenti dell'Amministrazione è finalizzata, a promuovere le seguenti competenze:

- a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b. documentare le attività svolte e le forme di sostegno;
- c. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e le opportunità di condivisione civica;

- d. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione e ascolto attivo;
- e. promuovere i beni comuni come ambiti collettivamente accessibili e in cui si contrastano le discriminazioni e le forme di violenza di genere;
- f. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità.

Articolo 9 – Pubblicità, divulgazione e partecipazione.

- 1. Tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti inerenti gli istituti previsti e disciplinati dal presente Regolamento **sono pubblicati** nella **sezione dedicata ai beni comuni del sito internet del Comune di Taranto**, sia al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione di collaborazione civica, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta di collaborazione civica, sia al fine del controllo sociale in ordine all'uso di detti beni.
- 2. Il Comune al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione.
- 3. Al fine di agevolare il confronto con i cittadini, sarà istituito un indirizzo mail dedicato (i cui riferimenti saranno presenti nella sezione dedicata ai beni comuni del sito del Comune) ed uno sportello fisico a cui rivolgersi in orari e giorni da stabilire in base alle disponibilità di personale del Comune.
- 4. A supporto dell'attività di comunicazione, divulgazione, realizzazione di percorsi di partecipazione legati ai beni comuni, l'Amministrazione può individuare apposita struttura di facilitazione tra l'amministrazione e la cittadinanza

TITOLO II - FORME DI COLLABORAZIONE CIVICA: GESTIONE CONDIVISA E AUTOGOVERNO DEI BENI COMUNI

Articolo 10 – Il patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è l'accordo **civico** con cui l'Amministrazione e i soggetti civici, in esito ad un'attività di co-progettazione, definiscono il programma di rigenerazione, cura e gestione di un bene comune e le relative forme di gestione condivisa.
- 2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce, ove necessario:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di rigenerazione, cura e gestione;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di estinzione anticipata della stessa;
 - c. le attività e le opere da realizzare, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti;
 - d. le modalità per l'adeguamento e le modifiche delle attività e delle opere concordate;
 - e. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - f. l'eventuale definizione di strumenti di gestione condivisa (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);

- g. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h. le reciproche responsabilità per i danni cagionati a persone, animali o cose nello svolgimento delle attività di rigenerazione, cura e gestione del bene comune nonché le eventuali coperture assicurative necessarie;
- i. le eventuali garanzie patrimoniali a copertura di possibili danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione delle opere e delle attività concordate;
- j. le forme di sostegno messe a disposizione dall'Amministrazione modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- k. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- l. l'eventuale affiancamento del personale comunale ai soggetti civici per percorsi progettuali, iter burocratici, e/o prescrizioni vigenti sul bene oggetto di accordo, o parte di esso;
- m. la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
- n. le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- o. gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- p. le modalità per lo svolgimento di attività economiche, consentite solo se secondarie e accessorie, funzionali all'autofinanziamento dell'attività di rigenerazione, cura e gestione del bene comune.

Articolo 11 – Ambiti e limiti della collaborazione

1. Qualsiasi forma di collaborazione e/o gestione deve **sempre far salvo l'uso comune e condiviso dei beni comuni**.
2. La collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione è finalizzata ad attività di rigenerazione, cura e gestione di un bene comune.
3. Sono oggetto di collaborazione anche le fasi di progettazione, accompagnamento, formazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione.
4. La collaborazione può prevedere interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili e mobili. Tali interventi devono comunque garantire la destinazione pubblica e comune del bene. La proposta che preveda tali interventi deve pervenire all'Amministrazione corredata dalla documentazione atta a descriverli.
5. Il patto stabilisce le modalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione, anche qualora la necessità di tali interventi emerga durante la co-progettazione o nel corso della collaborazione. Tali interventi sono realizzati dall'Amministrazione ai sensi della normativa in materia di opere pubbliche, o dai soggetti civici ai sensi della normativa in materia di edilizia privata, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati. I soggetti civici possono incaricare della realizzazione di tali interventi un soggetto terzo, senza oneri a carico dell'Amministrazione e previa specifica autorizzazione della Direzione Patrimonio, o realizzarli in autocostruzione, ove possibile.
6. La durata del patto di collaborazione non supera i cinque anni, salvo quanto previsto per le collaborazioni ordinarie di cui all'art. 15. Periodi più lunghi, comunque non superiori a 9 anni,

possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare interesse pubblico che l'accordo riveste ed autorizzati con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 12 – Disposizioni a carattere generale ed organizzative

1. Le competenze gestionali di cui **all'art. 107 TUOEL** in ordine all'attuazione del Regolamento sono attribuite nell'ambito della macrostruttura comunale e comunque in base al PEG – DPO.
2. Alla Direzione Patrimonio, adibita a ricevere le proposte, spetta valutare l'ambito di competenza rispetto all'oggetto della proposta ed eventualmente smistare alla competente Direzione in base al primo comma; alla Direzione competente spettano tutte le prerogative e le responsabilità di cui alla **legge n. 241/1990**.
3. Al fine di semplificare la relazione con i soggetti civici, il Dirigente competente istituisce una Commissione per la valutazione preliminare delle proposte di gestione condivisa e per l'attività di co-progettazione.
4. Il patto di collaborazione può essere concluso all'esito delle seguenti procedure:
 - a. l'avviso pubblico di cui all'articolo 13;
 - b. l'iniziativa diretta dei soggetti civici di cui all'articolo 14.
5. In tutte le procedure, nel caso in cui vi siano più proposte di governo condiviso dello stesso bene comune, l'Amministrazione, attraverso la Commissione, avvia un confronto tra i soggetti civici proponenti, al fine di integrare le diverse proposte. Qualora le proposte non possano essere integrate, la scelta viene deliberata dalla Giunta Comunale sentito il Comitato di Garanzia
6. Tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet dell'Amministrazione, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione alla collaborazione civica, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta di gestione condivisa.
7. L'accesso alla fase di co-progettazione non costituisce garanzia di realizzabilità delle proposte presentate in quanto la conclusione del patto di collaborazione è in ogni caso subordinata alla fattibilità economica, e all'elaborazione di un programma di rigenerazione, cura e gestione e delle relative forme di gestione condivisa.

Articolo 13 – Avviso pubblico per la raccolta delle proposte

1. Con deliberazione la Giunta Comunale individua uno o più beni comuni, secondo le modalità previste dall'art. 5, come possibile oggetto di patto di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro rigenerazione, cura e gestione e trasmette al Dirigente al Patrimonio che individua la Direzione competente.
2. Per raccogliere le proposte individuate ai sensi del comma 1, il Dirigente individuato per competenza pubblica un avviso che specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri e i tempi per l'istruttoria delle proposte e ne approva gli esiti, individuando le proposte coerenti con i termini dell'avviso.

3. Le proposte di collaborazione ritenute coerenti ed il programma di rigenerazione, cura e gestione condivisa formano l'oggetto della successiva fase di co-progettazione realizzata dai soggetti civici insieme all'unità organizzativa e alla Commissione di cui all'art. 12.
4. Conclusa positivamente la fase di co-progettazione, la Giunta approva lo schema del patto di collaborazione.
5. Il Dirigente stipula il patto di collaborazione.

Articolo 14 – Iniziativa diretta dei soggetti civici

1. I soggetti civici possono presentare proposte di gestione condivisa di beni comuni.
2. La proposta di gestione condivisa è trasmessa al Dirigente del Patrimonio che individua la Direzione competente che avvia l'istruttoria convocando la Commissione valutativa ai sensi dell'art. 12.
3. Il **Dirigente responsabile**, anche coadiuvato dalla Commissione di cui all'art.12, comunica entro 30 giorni gli esiti dell'istruttoria e trasmette la proposta di gestione alla Giunta Comunale.
4. La fase di co-progettazione è avviata con deliberazione della **Giunta Comunale**, che recepisce la proposta di gestione valutata positivamente, approvando ove necessario le linee di indirizzo per la rigenerazione, cura e gestione del bene comune in coerenza con **le Linee programmatiche ed il DUP** dell'Amministrazione approvate dal **Consiglio Comunale**.
5. La co-progettazione delle forme di gestione e del programma di rigenerazione, cura e gestione è realizzata dai soggetti civici di concerto con l'unità organizzativa competente e la Commissione di cui all'art. 12.
6. Il confronto tra più proposte per la gestione condivisa è effettuato all'avvio della fase di co-progettazione.
7. Conclusa positivamente la fase di co-progettazione, la **Giunta Comunale** approva lo schema del patto di collaborazione, mentre il **Dirigente responsabile** stipula il patto di collaborazione.

Articolo 15 – Collaborazioni ordinarie

1. Sono considerate ordinarie le collaborazioni che hanno ad oggetto le seguenti categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, per le quali sono previste **procedure semplificate**:
 - a. Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:
 - pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
 - piccole manutenzioni e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - apertura e chiusura di aree recintate;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
 - b. Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - manutenzioni ordinarie e cura del verde;
 - irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
 - pulizia;
 - messa a dimora di alberi, piante o arbusti;
 - riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
 - apertura e chiusura di aree recintate;

- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- c. Elementi di arredo (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, eccetera) e opere di arte pubblica, per le attività di:
- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- d. Locali e cortili scolastici di proprietà del Comune, per le attività di:
- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- e. Altri locali e edifici di proprietà del Comune, compresi i cimiteri, per le attività di:
- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.
2. Le proposte, formulate vengono presentate alla Direzione Patrimonio che individua la Direzione competente **per l'inizio dell'istruttoria** e valuta in coerenza con il presente Regolamento, verificandone la fattibilità. Il Dirigente competente comunica entro **30 giorni** gli esiti dell'istruttoria.
3. Qualora non sussistano le condizioni relativamente alla coerenza con il presente Regolamento o per mancanza di fattibilità tecnica devono essere fornite le adeguate motivazioni.
4. Il patto di collaborazione ordinaria è redatto sulla base di un **modello predefinito che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione**, ed è sottoscritto dal Dirigente competente senza la necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi.
5. Il patto di collaborazione ordinaria ha una durata non superiore a 3 anni. Si riconosce la possibilità di rinnovo in accordo tra le parti per la stessa durata.

ABSTRACT

Il patto di collaborazione è l'accordo civico con cui il Comune di Taranto e i soggetti civici, in seguito ad un'attività di co-progettazione, definiscono il programma di rigenerazione, cura e gestione di un bene comune e le relative forme di gestione condivisa.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità e durata della collaborazione. Seguono procedure semplificate le collaborazioni ordinarie. Il patto ordinario prevede l'approvazione con determinazione dirigenziale, al contrario il patto non ordinario richiede la deliberazione di avvio della procedura di co-progettazione e deliberazione approvazione del patto stesso.

La **proposta di collaborazione** è la manifestazione di interesse formulata dai soggetti civici volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa.

L'iniziativa può essere diretta e quindi spontaneamente presentata dai soggetti civici, oppure può essere formulata in risposta a un avviso pubblico per la presentazione delle proposte promosso dall'Amministrazione.

Articolo 16 – Forme di auto-governo

1. L'auto-governo dei beni comuni assume le forme dell'uso civico e collettivo, della gestione collettiva civica.

Articolo 17 – Uso civico e collettivo.

1. I beni comuni possono essere oggetto di uso civico e collettivo.

2. L'iniziativa per la definizione dell'uso civico e collettivo è assunta dall'Amministrazione che con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il **Comitato di Garanzia**, mette a disposizione un bene comune con presidio dell'Amministrazione, individuando le finalità dell'accordo civico e il **Dirigente competente**.

3. La **Comunità di Riferimento** predispone una Carta di auto-governo. Essa disciplina, secondo metodo democratico, l'auto-governo delle attività, definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni e dei beni strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, assicura una gestione inclusiva.

4. La carta di auto-governo viene esaminata dalla **Commissione di cui all'art 12** che ne verifica la coerenza con i principi di cui al presente regolamento e la fattibilità tecnica.

5. L'accordo civico si perfeziona con l'approvazione, da parte della **Giunta Comunale**, della Carta di auto-governo.

Articolo 18 – Gestione collettiva civica

1. I beni comuni possono essere oggetto di gestione collettiva civica.

2. L'iniziativa per la definizione della gestione collettiva civica è assunta da singoli, da gruppi o da una **Comunità di Riferimento** attraverso la presentazione di una specifica proposta all'Amministrazione Comunale. La proposta deve contenere una **Carta di auto-governo**.

3. La Carta disciplina l'auto-governo delle attività che devono svolgersi secondo metodo democratico, definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni, assicura una gestione inclusiva.

4. La **Giunta Comunale**, a seguito di analisi tecnica di fattibilità effettuata dalla Commissione (ai sensi dell'art.12), delibera in merito all'interesse dell'Amministrazione a procedere, in coerenza con i principi del presente Regolamento e del valore sociale ed ecologico della proposta, e individua gli uffici preposti a definire i contenuti dell'accordo civico cui dovrà uniformarsi la gestione.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, ne viene data comunicazione motivata ai richiedenti.

6. L'accordo civico contiene la Carta di auto-governo, le modalità di consegna del bene comune secondo le forme previste dalle norme vigenti e stabilisce la durata dello stesso.

7. La **Comunità di Riferimento** individua, secondo metodo democratico, il soggetto delegato alla stipulazione dell'atto di gestione.

8. La stipulazione di tale atto è approvata dalla **Giunta comunale**, mentre la sottoscrizione ed i successivi atti sono curati dal **Dirigente responsabile** di cui all'art. 14.

9. Tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti **sono pubblicati** nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet dell'Amministrazione.

Articolo 19 – Modalità dell'auto-governo

1. Nell'ambito dell'auto-governo e nel rispetto della finalità di inclusione chiunque può presentare proposte di attività secondo le modalità stabilite dalla Carta di auto-governo.
2. Le proposte di attività possono essere discusse collettivamente e in forma pubblica anche attraverso le Concioni periodiche di cui all'art. 5 comma 6. La decisione circa il loro svolgimento deve essere assunta con metodo democratico e secondo i tempi previsti dalla Carta.
3. Tutte le attività organizzate presso il bene comune devono essere rendicontate secondo quanto previsto all'art. 26 e ad esse deve essere data la più ampia pubblicità.
4. Per garantire lo svolgimento delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo per tutte/i soggetti coinvolti l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.
5. Le attività si devono svolgere rispettando il decoro dei luoghi e nel rispetto di tutte le norme di settore e i regolamenti, anche alla luce delle condizioni dei luoghi.
6. La Carta deve prevedere il rispetto dei principi di cui all'articolo 3, nonché la disponibilità a partecipare e la possibilità di avviare percorsi di formazione o autoformazione nonché deve prevedere le modalità di monitoraggio i cui risultati devono essere resi pubblici attraverso canali che ne assicurino la massima diffusione.

Articolo 20 – Disposizioni a carattere generale delle forme di auto-governo

1. Nelle procedure previste dal presente Regolamento, **nel caso in cui vi siano più richieste di governo dello stesso bene comune**, l'Amministrazione, attraverso la Commissione di cui all'art 12, avvia un confronto tra i proponenti, al fine di integrare le diverse proposte.
2. Qualora le stesse non possano essere integrate, la scelta viene effettuata dalla **Giunta Comunale**, sentito il Comitato di Garanzia, dietro istruttoria e sulla base della proposta deliberativa avanzata dal **Dirigente responsabile** di cui all'art.14 che si avvale della Commissione valutatrice di cui all'art.12.
3. Con riferimento agli accordi civici per l'autogoverno, tutte le proposte, gli avanzamenti, gli esiti e i relativi atti sono pubblicati nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet dell'Amministrazione, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati, proposte di aggregazione al governo del bene, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli.

ABSTRACT

L'uso civico e collettivo urbano prevede che una comunità di riferimento (cioè un insieme informale di soggetti civici, siano esse persone fisiche o persone giuridiche) possa definire una carta di auto-governo per disciplinare le modalità con cui utilizzare un bene comune messo a disposizione, ma con presidio dell'Amministrazione. La Giunta Comunale con deliberazione ratifica la carta di auto-governo.

Si perfeziona così l'accordo civico.

La Gestione collettiva civica è l'accordo civico proposto da una comunità di riferimento all'Amministrazione per la gestione di un bene pubblico. In questo caso, a differenza del precedente,

il bene comune viene consegnato alla comunità che lo prende in carico. Anche in questo caso le modalità di gestione sono definite in una Carta di auto-governo.

In entrambi i casi il documento che regola le modalità di governo del bene comune è la Carta dell'auto-governo, che deve prevedere alcuni elementi essenziali quali: 1) possibilità per chiunque di presentare proposte di attività nell'ambito dell'auto-governo; 2) modalità collettive e secondo metodo democratico della scelta delle attività da svolgere, assicurando una gestione inclusiva; 3) modalità di monitoraggio delle attività.

Si tratta di forme più autonome di gestione dei beni comuni ed autorganizzazione sociale che sviluppano sistemi di autonormazione in grado di individuare specifiche forme di uso, cura e rigenerazione dei beni comuni, salvaguardandoli per le generazioni future nonché consentendo a quelli presenti di sperimentare modelli di godimento partecipativi a beneficio dell'intera collettività.

TITOLO III- BENEFICI, RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI CIVICI-E DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 – Esenzioni, agevolazioni, oneri connessi ai beni comuni

1. Ai sensi dell'**articolo 190 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50**, l'Amministrazione **può** disporre, nell'ambito degli accordi civici, **esenzioni di specifici tributi comunali**.

2. Le attività svolte nell'ambito degli accordi civici che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono **escluse dall'applicazione del canone unico patrimoniale** in quanto attività assimilabili a quelle svolte dall'Amministrazione di Taranto per attività di pubblico interesse.

3. Negli accordi civici possono essere previste delle facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione o di autofinanziamento. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i soggetti civici e gli uffici comunali.

4. Fatte salve le ordinarie forme di autorizzazione previste per la realizzazione di eventi e manifestazioni aperte alla partecipazione del pubblico, I piccoli eventi sociali, culturali e sportivi realizzati dai soggetti civici, che non necessitano di licenza di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, sono autorizzati, indipendentemente dalla durata, tramite la presentazione di semplice comunicazione all'ufficio competente a condizione che negli accordi civici ne vengano preliminarmente determinate le caratteristiche generali nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- a) prevedere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, a titolo indicativo e non esaustivo, quali laboratori artistici per gli adulti e bambini, corsi d'arte con finalità educativa e divulgativa che non si configurino come realizzazione di spettacoli, tornei sportivi non agonistici e che non prevedano la partecipazione di atleti professionisti, corsi sportivi, workshop letterari, esposizioni di opere dell'ingegno a carattere creativo, proiezioni di video a scopo divulgativo/educativo/culturale, dibattiti o incontri, iniziative di cittadinanza attiva e partecipazione (cura del verde, cleaning day ecc.), tavolate conviviali, ascolti musicali guidati, a scopo didattico e illustrativo, purché non configurino il pubblico spettacolo;
- b) presenza massima di 100 partecipanti.

Articolo 22 – Servizio civile, tirocini formativi

1. La partecipazione alla rigenerazione, alla cura e gestione dei beni comuni può costituire l'oggetto di un progetto di servizio civile in cui l'Amministrazione impiega, secondo modalità concordate con i soggetti civici, giovani a tal fine selezionati.

2. L'Amministrazione collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla cura e valorizzazione dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie. Le forme di collaborazione civica con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione dei crediti curriculari.

Articolo 23 – Altre forme di sostegno

1. Nell'ambito degli accordi civici, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei soggetti civici coinvolti. I sottoscrittori di accordi civici possono partecipare, nel rispetto di leggi e regolamenti, a bandi e avvisi, anche promossi dall'Amministrazione, per la devoluzione di contributi per le attività previste dagli atti di gestione.

Articolo 24 – Autofinanziamento

1. Sono ammesse iniziative dei soggetti civici volte a reperire fondi per le azioni previste dagli accordi, a condizione che sia garantito il puntuale utilizzo di tali risorse nelle attività dell'accordo stesso, dandone massima trasparenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'accordo civico può prevedere la realizzazione di attività economiche, comunque accessorie e secondarie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dall'accordo civico e finalizzate esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale previste dall'accordo stesso.

3. Nell'ambito degli accordi civici possono essere previste forme di sponsorizzazione, finalizzate all'autofinanziamento, da realizzarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

4. I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività economiche destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente con specifica documentazione da presentare ai fini di quanto previsto **dall'articolo 26**.

Articolo 25 – Comunicazione collaborativa

1. L'Amministrazione utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. La comunicazione dell'Amministrazione mira in particolare a:

- a. consentire ai soggetti civici di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di persone, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c. mappare i soggetti e le esperienze di collaborazione civica, facilitando alle persone interessate l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 26 – Rendicontazione delle attività di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni

1. La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella relazione con i soggetti civici, da concordare ed implementare fin dall'inizio della collaborazione e monitorare nel corso dello svolgimento delle attività.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione si attengono ai principi di chiarezza, comparabilità, accessibilità, verificabilità e sono concordate nell'accordo civico.

3. La rendicontazione deve contenere tutte le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate e viene pubblicata. Al termine dell'attività, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione, o alle scadenze intermedie eventualmente

previste nell'accordo civico, il soggetto civico deve presentare una relazione illustrativa delle attività svolte.

4. La mancata presentazione della relazione sulle attività costituirà elemento di valutazione all'atto dell'eventuale presentazione di ulteriori progetti da parte del medesimo soggetto.

5. Nell'ambito della rendicontazione si deve tener conto, ove possibile anche in termini economici, del valore sociale delle attività realizzate all'interno dell'accordo civico.

6. L'Amministrazione si adopera per consentire un'efficace e ampia diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la popolazione attraverso strumenti quali la pubblicazione nella sezione dedicata ai beni comuni del sito internet ufficiale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

Articolo 27 – Prevenzione dei rischi

1. Nell'esercizio delle attività previste dagli accordi civici, e comunque nelle attività previste dal presente regolamento in materia di beni comuni, compresa l'autocostruzione, l'Amministrazione non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei soggetti civici. I soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dall'Amministrazione.

2. I soggetti civici e l'Amministrazione sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di cura dei beni comuni stabilite nei singoli accordi civici. L'accordo civico disciplina tali responsabilità.

3. All'accordo civico potrà essere allegato un documento contenente informazioni sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste nell'accordo stesso e contenente, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze.

4. L'accordo civico disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 28 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Gli accordi civici devono disciplinare in modo puntuale le responsabilità e la ripartizione delle stesse fra soggetti civici e Amministrazione.

2. I soggetti civici e le comunità che in autonomia o in collaborazione con l'Amministrazione curano beni comuni rispondono degli eventuali danni secondo gli ordinari criteri di legge. Nello svolgimento delle attività previste dagli accordi civici, i soggetti civici assumono la qualità di custodi ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa.

Articolo 29 – Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione che l'approva.

2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni;

3. Durante il periodo di sperimentazione l'Amministrazione verifica, con il coinvolgimento dei soggetti civici, anche attraverso l'organizzazione di periodiche concioni e momenti di confronto, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Articolo 30 – Disposizioni interpretative ed Abrogazioni

1. L'entrata in vigore determina l'abrogazione, anche implicita, di ogni disposizione in materia o, comunque, in contrasto con le disposizioni regolamentari, fatta salva l'applicazione delle regole previgenti per procedimenti eventualmente in corso e non ancora definiti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le disposizioni regolamentari costituiscono norme speciali rispetto ad ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia patrimoniale e demaniale esistente, salvo che queste non prevedano espressamente la deroga o la prevalenza rispetto a quelle contenute nel Presente regolamento.

3. Tutte le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica dei beni comuni. I suoi articoli devono essere interpretati col fine di favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra soggetti civici e Pubblica Amministrazione. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e all'auto-governo dei beni comuni.

4. Il Presente regolamento è comunque soggetto al disposto del D.P.R. 380/2001, del L.241/90, del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 152/2006.

Articolo 31 – Recesso

L'Amministrazione può sempre risolvere unilateralmente il rapporto di collaborazione, senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, nel caso in cui le attività siano prestate in modo non conforme agli accordi civici. Mentre i soggetti civici possono recedere, fornendo adeguata motivazione, per motivi circostanziati, sopravvenuti alla conclusione dell'accordo civico, che rendono gli interventi concordati sul bene comune incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico. Le parti possono esercitare la facoltà di recesso tramite comunicazione formale, che viene pubblicato ed assume effetto decorso un termine di preavviso non inferiore ai 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.